I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1412/88 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1988

recante terza proroga della campagna di commercializzazione 1987/1988 nei settori lattiero-caseario e delle carni bovine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1109/88 (2), in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87 (4), in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1060/88 (5) ha prorogato la campagna di commercializzazione 1987/1988 nei settori lattiero-caseario e delle carni bovine rispettivamento fino al 31 maggio 1988 e fino al 5 giugno 1988 ;

considerando che si ravvisa la necessità di riesaminare il complesso dei problemi inerenti alla fissazione dei prezzi per la prossima campagna con un conseguente ritardo nella fissazione degli stessi ; che occorre pertanto prorogare la campagna di commercializzazione 1987/1988 nei settori lattiero-caseario e delle carni bovine rispettivamente fino al 30 giugno 1988 e fino al 3 luglio 1988,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. La campagna lattiera 1987/1988 termina il 30 giugno 1988 e la campagna lattiera 1988/1989 inizia il 1° luglio 1988.

2. Nel settore delle carni bovine, la campagna di commercializzazione 1987/1988 termina il 3 luglio 1988 e la campagna di commercializzazione 1988/1989 inizia il 4 luglio 1988.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. KIECHLE

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 27.
(3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(4) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.
(5) GU n. L 104 del 23. 4. 1988, pag. 5.